

r.g. 3415/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Damiana Colla,

vista

l'istanza pervenuta in data 19 gennaio 2023, alle ore 11.20 con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha chiesto '...ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. nr. 25/08 modificato dal D.Lgs. 18/08/2015 nr. 142 [...] la convalida della misura indicata in oggetto applicata in data 18/01/2023 dal Questore di Roma';

preso atto che il cittadino extracomunitario risulta essere destinatario di un decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso il 18.11.2022;

preso atto, inoltre,

che la misura di cui è chiesta la convalida consiste in un provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria emesso in data 18.1.2023 dal Questore di Roma a carico del cittadino extracomunitario OMISSIS, nato in OMISSIS;

premessi

che l'11.1.2023 è stato disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 286/98, avendo l'amministrazione escluso la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del medesimo decreto "previa un'adeguata valutazione individuale del caso singolo";

che tale trattenimento è stato convalidato dal Giudice di Pace di Roma il 13.1.2023;

che il 18.1.2023 il trattenuto ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale;

che il Questore ha ritenuto tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione;

ricordato

ai fini di una più esplicita illustrazione del quadro normativo, che l'art. 28 bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 che disciplina le procedure accelerate prevede che nel caso in cui per il richiedente sia stato disposto il trattenimento "[l]a Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni...";

che le norme che incidono sulla libertà personale, la cui garanzia costituzionale ex art. 13 Cost., è assistita da una riserva assoluta di legge, sono di stretta interpretazione e pertanto, ove nelle successive fasi della procedura accelerata i termini imposti dalla legge non vengano rispettati, verrebbe meno la legittimità del trattenimento e con esso l'efficacia del presente provvedimento di convalida;

che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 "[a]l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione";

ritenuto

che allo stato degli atti non è possibile rinvenire violazioni delle prescrizioni imposte dal citato art. 28 bis per lo svolgimento della procedura accelerata che possano significativamente incidere sul trattenimento disposto ai danni della parte richiedente asilo;

si osserva quanto segue:

all'udienza del 20.1.2023 non è stato presente il richiedente a causa di una contestuale visita medica per accertamenti sanitari, precisamente per "prelievo HIV", come comunicato da una nota della Questura e risultante dall'allegata copia della scheda sanitaria del richiedente;

ritenuto

che la mancata audizione del richiedente impedisce di provvedere alla convalida del trattenimento, facendo mancare una delle garanzie fondamentali previste dall'art. 6 del d.lgs. 142/2015 a necessario corredo di una misura che limita la libertà personale;

considerato altresì

che il richiedente presenta una patologia infettiva grave documentata (infezione da virus della immunodeficienza umana, HIV), per cui è in cura presso un ambulatorio di Milano e che gli impone un trattamento farmacologico, la quale appare incompatibile con il suo trattenimento in C.P.R. nonché con la convivenza con altre persone senza adeguate cautele, al punto che – come risulta da decreto del Questore di Potenza – già il precedente trattenimento presso il C.P.R. di Potenza, disposto a suo carico il 18.11.2022, è stato dichiarato cessato ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998 per motivi sanitari;

NON convalida il trattenimento. Roma, 20 gennaio 2023

P.Q.M.

Il giudice

Damiana Colla